

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

**SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 2+800 DELLA S.P. N.62 "RIOLA-CAMUGNANO-CASTIGLIONE" NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GRIZZANA MORANDI (BO).
CUP C17H15001060005 - CIG 9736420BF3.**

Oggi _____, i signori:

- Dott. Ing. Maurizio Martelli, nato a Bologna il 15/06/1976, Dirigente del Settore Strade e Sicurezza, in seguito denominato "Dirigente del Servizio competente", che interviene in qualità di Dirigente pro tempore del Settore Strade e Sicurezza della Città Metropolitana di Bologna (C.F.-P.IVA 03428581205), in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della quale agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale n. _____ del ____/____/____ - PG ____/____ e ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, dell'art. 39 dello Statuto dell'Ente, nonché dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

- Ing./Arch./Geom. _____ in seguito denominato "Affidatario del servizio", nato a _____ (____) il ____/____/____ (C.F. _____ - P.IVA _____), con sede legale in _____, via _____ n. _____, iscritto all'albo _____ di _____ al n. _____.

(In alternativa se l'affidatario del contratto non è un professionista individuale)

Ing./Arch./Geom./Sig. _____ nato a _____

dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;

- interloquire in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;

- accettare i materiali;

- verificare periodicamente il possesso dei requisiti e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- verificare costantemente la validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone ed aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

- segnalare al RUP l'inosservanza da parte dell'esecutore dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016;

- assistenza al collaudo ed alle prove di accettazione;

- redigere il certificato di regolare esecuzione.

2. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

L'affidatario provvederà a tutto quanto di competenza previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza ed in particolare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, alle seguenti mansioni:

- verificare i requisiti tecnico-professionali dell'impresa affidataria, sulla base della documentazione di cui all'Allegato XVII al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà richiedere al Direttore dei Lavori;

- verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art.

100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (in seguito PSC), assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il PSC e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- accertare l'avvenuta verifica da parte dell'appaltatore sull'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori/subcontraenti/lavoratori autonomi sulla base della documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08;
- comunicare l'esito della verifica al Dirigente del Servizio competente entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla consegna della documentazione;
- accertare l'avvenuta verifica da parte dell'appaltatore sull'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori/subcontraenti/lavoratori autonomi sulla base della documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al Dirigente del Servizio competente, previa contestazione scritta alle

imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli

artt. 94, 95, 96 e 97, c. 1, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e alle prescrizioni del PSC e

proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori

autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le

singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla

impresa interessata;

- controllare le presenze in cantiere, da eseguirsi in occasione di ogni visita, con

verifica della tessera di riconoscimento e del suo regolare riscontro in libro

matricola e Piano Operativo di Sicurezza o, in alternativa, della corretta

annotazione sul/i registro/i di cantiere di cui all'art. 36 bis comma 4 del D.L.

223/2006 introdotto dalla Legge di conversione n. 248/2006 per tutte le ditte

autorizzate (appaltatore, subappalti autorizzati o "non subappalti" regolarmente

comunicati). In caso di irregolarità, il Coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione deve effettuare l'allontanamento dal cantiere e la segnalazione

immediata al Dirigente del Servizio competente;

- comunicare tempestivamente al Dirigente del Servizio competente, le situazioni

che non consentano la liquidazione degli oneri per la sicurezza; la mancata

comunicazione equivarrà ad attestarne la regolarità.

Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio

L'Affidatario del servizio si impegna a svolgere le prestazioni in raccordo in

particolare con il tecnico del Settore Strade e Sicurezza, ing. Luigi Perrone e con il

Responsabile Unico del Procedimento ing. Maurizio Martelli.

Il Direttore dei Lavori/CSE dovrà effettuare tutte le visite al cantiere che ritiene

necessarie secondo le fasi dei lavori, fermo restando un minimo di una visita

settimanale, inviando al Dirigente del Servizio competente, anche via e-mail, di volta in volta il resoconto sull'attività effettuata; in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si impegna altresì a inviare al termine del servizio la rendicontazione sull'attività svolta utilizzando la scheda allegata al presente contratto corredata dalla necessaria documentazione fotografica, da inoltrare sempre al Dirigente del Servizio competente.

Art. 3 – Decorrenza e durata

Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e si considererà terminato al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto dovrà essere redatta in forma scritta, accettata e controfirmata da entrambe le parti.

Art. 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento

L'importo è stato determinato con riferimento ai parametri e ai criteri individuati dal Decreto Ministero della Giustizia 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi misurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 c.8 del Decreto Legislativo n.50/2016” ed è fissato in € (importo risultante dalla parcella allegata al netto del ribasso offerto), oltre ad oneri previdenziali (4%) ed I.V.A. (22%) per un importo complessivo di €

Nel dettaglio della parcella allegata si articola il servizio nelle relative prestazioni, classi/categorie.

Il compenso, come sopra stabilito, è comprensivo di ogni spesa, inclusi viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi compensando ogni prestazione, elaborazione, impegno e spesa indicati nel presente contratto, ivi comprese le spese da sostenere per le pratiche autorizzative. Rimane, in particolare, espressamente inteso e convenuto che il compenso contrattuale, come sopra stabilito, è da intendersi a corpo e retribuisce

totalmente le prestazioni contemplate dal presente contratto o comunque connesse allo svolgimento del servizio medesimo e che lo stesso non verrà variato in base all'effettivo ammontare dei lavori realizzati.

La spesa complessiva per il servizio di cui trattasi è finanziata mediante fondi regionali e risulta impegnata con la determinazione dirigenziale citata (imp. n.).

In applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 nonché dell'art. 207 della legge 17 luglio 2020, n. 77, è prevista la corresponsione all'appaltatore dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fidejussoria, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal responsabile del procedimento. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La liquidazione del corrispettivo avverrà, previa verifica di conformità delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento e previo accertamento della regolarità contributiva, alle condizioni di esigibilità di seguito specificate:

- 80% del corrispettivo contrattuale, oltre oneri previdenziali ed IVA, in percentuale ad ogni S.A.L.;
- 20% del corrispettivo contrattuale, oltre oneri previdenziali ed IVA, all'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o certificato di collaudo provvisorio.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il riferimento alla determina di affidamento dell'incarico nonché il CIG XXXXXX e il CUP C17H15001060005.

Dovranno inoltre essere inviate solo ed esclusivamente in formato elettronico al seguente codice univoco ufficio UFWYWE.

Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture all'Amministrazione, che dovrà essere successiva all'esigibilità delle stesse e fatta salva la verifica sulla regolarità delle prestazioni svolte, mediante bonifico bancario sul c/c IBAN sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone: C.F.; C.F.

Art. 4 bis - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario del servizio si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e in particolare:

- utilizzare il conto corrente indicato all'art. precedente, dedicato alla commessa di cui trattasi,
- registrare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio su detto conto,
- effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della legge citata.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.

Art. 5 – Penali

E' prevista l'applicazione di una penale nella misura del 1 per mille del totale del corrispettivo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo dei lavori causato da inadempimento di una delle principali prestazioni previste all'art. 1, a

seguito di contestazione scritta e previa assegnazione di termine per controdedurre. La penale sarà applicata mediante trattenuta sul primo pagamento utile del corrispettivo.

A seguito di reiterata applicazione della penale, il Dirigente del Servizio competente si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale anticipata.

Detta penale non può superare il 10% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale; superata tale misura l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in danno all'Affidatario del servizio.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Affidatario del servizio, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è a lui imputabile, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della Città metropolitana. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Affidatario del servizio.

Art. 6 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016, l'Affidatario del servizio non può avvalersi del subappalto.

Art. 7 – Polizza responsabilità civile professionale

L'Affidatario del servizio, ai sensi dell'art. 24, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere in possesso, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, comprendente la copertura per i rischi derivante da errori od omissioni della progettazione, come individuati dall'art. 106, c. 10, del D.Lgs. 50/2016 che determinino a carico dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi nei limiti di legge.

Si dà atto che l'Affidatario del servizio ha costituito la garanzia definitiva di €

_____ sotto forma di polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____ in data _____ (in atti al PG _____), in applicazione dell'art. 103 del Codice.

Art. 8 - Rispetto contratti di lavoro

Sono a carico dell’Affidatario del servizio, il quale ne è il solo responsabile, tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali a favore del proprio personale, con qualsiasi modalità assunto o collaborante.

L’Affidatario del servizio si impegna al rispetto, nei confronti del personale impiegato nei servizi oggetto di affidamento del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di servizi, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

L’Affidatario del servizio si impegna altresì a rispettare le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Prima del pagamento dei corrispettivi, secondo le scadenze e le modalità previste al precedente art. 4, sarà accertata la regolarità contributiva. In caso di inadempienza contributiva relativamente a personale dipendente dell'Affidatario del servizio o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, verrà trattenuto dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza contributiva ed assicurativa, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,

previo accertamento della regolarità contributiva.

Ai sensi dell'articolo 30, c. 6, del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Affidatario del servizio o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Affidatario del servizio, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario del servizio del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

La Città metropolitana potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Inoltre può costituire motivo di risoluzione del contratto la violazione, da parte dell'Affidatario del servizio, del Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato dalla Città metropolitana di Bologna, così come disposto all'art. 4 del medesimo. Detto Patto, sottoscritto in segno di accettazione in fase di presentazione dell'offerta (in atti al PG), stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Città Metropolitana di Bologna e gli operatori economici, di improntare i propri

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

La Città metropolitana potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (DPR n.62/2013) e del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Bologna (DPR n.62/2013), per quanto compatibili, Codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili nella home page del sito della Città metropolitana, alla sezione *Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta/codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna* e di cui, con la firma del presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza. Il rispetto degli obblighi in essi contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice civile.

Oltre che nei casi precedenti, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa danni, nei seguenti casi:

- 1) in caso di subappalto non autorizzato del servizio totale o parziale, in violazione del precedente art. 6;
- 2) quando l'Affidatario del servizio interrompa o abbandoni il servizio senza giustificato motivo o giusta causa, riconosciuti dall'Amministrazione; in questo caso all'Affidatario del servizio verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione ad altri del servizio;
- 3) quando l'Affidatario del servizio si renda colpevole di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali che verranno tempestivamente notificati

dall'Amministrazione; in particolare il contratto potrà essere risolto qualora si verificino violazioni da parte dell'Affidatario del servizio agli obblighi contrattuali retributivi, contributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei dipendenti o collaboratori;

4) quando l'Affidatario del servizio non provveda ad integrare, correggere, il progetto in caso di verifica negativa;

5) in caso di cessione del contratto o del credito che ne deriva non autorizzato dall'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, c. 13, del D. Lgs. 50/2016;

6) in caso di inosservanza nell'espletamento dei servizi delle norme sulla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente procederà a contestare gli addebiti per iscritto, via PEC, all'Affidatario del servizio, assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario del servizio abbia risposto, l'Ente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto. In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario del servizio sarà tenuto al risarcimento dei danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle eventuali maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sopportare a seguito della risoluzione del contratto.

Art. 10 - Incompatibilità

L'Affidatario del servizio dichiara di non trovarsi, per l'espletamento del servizio di cui trattasi, in alcuna condizione di incompatibilità, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 11 – Disposizioni varie

L’Affidatario del servizio svolgerà l’incarico in scienza e coscienza secondo le regole tecniche ed i principi deontologici della propria professione; lo stesso dichiara, a tal proposito, che non sussistono né saranno instaurati durante l’espletamento dell’incarico, rapporti con terzi controinteressati della Città metropolitana di Bologna.

L’Affidatario del servizio dichiara di essere a conoscenza della normativa, anche fiscale, relativa alle prestazioni d’opera e/o professionali, dichiarando di assolverne le prescrizioni e comunque di esonerare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme di cui all’art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell’art. 14 del Regolamento metropolitano per l’attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali forniti dalle parti è finalizzato esclusivamente all’esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti, ed avverrà a cura di personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 679/2016 e agli articoli 15 e seguenti del Regolamento metropolitano per l’attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, esercitabili presentando apposita istanza alla Città

metropolitana di Bologna – Settore Strade e Sicurezza. Nel caso in cui le parti ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, è altresì riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016.

Art. 13 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 14 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto sono a carico dell'Affidatario del servizio; in particolare l'imposta di bollo relativa al presente contratto è stata assolta come da documentazione in atti al PG Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986, il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Il presente contratto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/16, viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale); si è provveduto a verificare che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del citato decreto.

Il Dirigente del Settore Strade e Sicurezza – Ing. Maurizio Martelli (documento firmato digitalmente)

L'Affidatario del servizio (documento firmato digitalmente)

3) di aver verificato, durante il periodo indicato al punto 1, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, degli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, del citato decreto (*art. 92, comma 1, lett. e*), segnalando in proposito che:

<input type="checkbox"/>	Non è stata rilevata alcuna inosservanza agli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 sopra richiamati
<input type="checkbox"/>	Sono state rilevate inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, tali inosservanze: <input type="checkbox"/> NON sono state segnalate al committente o al Responsabile dei lavori, poiché ad esse si è posto rimedio nei tempi richiesti dal CSE <input type="checkbox"/> Sono state segnalate al committente o al Responsabile dei lavori (vedi verbale)

4) di aver verificato l'idoneità dei seguenti Piani Operativi di Sicurezza (*art. 92, comma 1, lett. b*) secondo la tabella sottostante

ditta	Oggetto POS	Sintesi verifica
		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
A = POS idoneo; B = Richiesta modifiche-integrazioni già pervenute; C = Richiesta modifiche-integrazioni in attesa di ricevimento		

5) di avere - non avere adeguato il Piano di Sicurezza e Coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (*art. 92, comma 1, lett. b*).
 L'adeguamento del PSC ha interessato le seguenti attività:

6) di avere - non avere adeguato il Fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (*art. 92, comma 1, lett. b*). L'adeguamento del fascicolo ha interessato le seguenti attività:

7) di avere organizzato tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione (*art. 92, comma ,1 lett. c*), segnalando, al riguardo, quanto segue:

8) di avere verificato l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (*art. 92, comma 1, lett. d*), segnalando, al riguardo, quanto segue:

9) di avere verificato, per conto del committente come da contratto, l'iscrizione alla CC.I.AA delle imprese esecutrici, nonché le dichiarazioni in merito alla regolarità contributiva (INPS, INAIL e Casse Edili) (*art. 90, comma 9, lett. b*), segnalando, al riguardo, quanto segue:

Data: _____ Il coordinatore per l'esecuzione: _____

Letto e sottoscritto dal Dirigente del Servizio competente _____

con le seguenti segnalazioni: _____
